

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 660-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 24 luglio 1984

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei due Protocolli che modificano l'uno la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963 già emendate con Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**col Ministro del Tesoro**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**e col Ministro della Marina Mercantile**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1984**

ONOREVOLI SENATORI. — La materia della responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare è stata regolata, per quanto riguarda i paesi europei aderenti alla organizzazione dell'OCSE per l'energia nucleare (NEA), dalla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e da quella di Bruxelles del 31 gennaio 1963, che completava la prima fissando i massimali per il risarcimento.

Poichè, però, nello stesso 1963 l'AIEA aveva adottato una Convenzione sullo stesso problema, si giunse alla firma del Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 che modificava i due accordi NEA, al fine di evitare ogni possibile conflitto con la Convenzione dell'AIEA, permettendo la contemporanea partecipazione ad ambedue i sistemi di garanzia.

I due Protocolli oggetto del presente disegno di legge modificano ulteriormente le

citare convenzioni di Parigi e di Bruxelles. Con il primo si definiscono meglio le cause che possono determinare un « incidente nucleare » e si fissano i massimali per il risarcimento in « diritti speciali di prelievo » (S.D.R.). Con il secondo si eleva il massimale dovuto per ogni singolo incidente a 300 milioni di S.D.R. pagabili, fino a 5 milioni, con i fondi della apposita assicurazione stipulata dall'esercente; fra i 5 e i 175 milioni mediante fondi dello Stato nel cui territorio è installato l'impianto responsabile; fra i 175 e i 300 milioni attraverso il fondo comune cui contribuiscono tutti gli Stati membri delle Convenzioni.

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge.

SPITELLA, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

18 luglio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i due Protocolli che modificano l'uno la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), di ciascuno dei due Protocolli.

## Art. 3.

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito « per memoria » apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione dei Protocolli di cui al precedente articolo 1.

## Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.